

n. /2025 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

procedure concorsuali – esecuzioni

Il giudice relatore designato,
letto il ricorso *ex artt.* 40 ss. e 84 ss. C.C.I.I. depositato in data 13.7.2025 da parte di
recante la richiesta di conferma di misure protettive del patrimonio,
letto il parere depositato in data 29.7.2025 dall'ausiliario nominato rag.

rilevato che la richiesta di protezione formulata da è estesa, oltre alle misure protettive c.d. tipiche di cui all'art. 54, c. II, periodi I-I, C.C.I.I. (*“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25 sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*), anche a misure protettive ulteriori, con portata soggettiva anche in questo caso *erga omnes*, che pare corretto qualificare come misure protettive c.d. atipiche riconducibili (quantomeno per la parte in cui non si riferiscono ad effetti discendenti *ex lege* dalla conferma delle misure protettive c.d. tipiche) alla previsione di cui all'art. 54, c. II, periodi III, C.C.I.I. (si tratta de *“- il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento; - il divieto di intimare il pagamento di somme; - il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità; - il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale e comunque l'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - il divieto per gli istituti di credito di estinguere la propria posizione creditoria per effetto di compensazioni se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza e modificare in senso*

peggiorativo gli affidamenti esistenti; - qualsiasi altra misura erga omnes ritenuta più idonea preservare il patrimonio della debitrice e a inibire nuove azioni esecutive o cautelari": cfr. p. 51 del ricorso),

ritenuto, quanto alla richiesta di conferma delle misure protettive c.d. tipiche, che questa merita accoglimento, anche e specialmente alla luce di tutto quanto evidenziato dall'ausiliario per mezzo del proprio parere favorevole, da intendersi qui integralmente richiamato,

ritenuto invero che può escludersi che le stesse siano state richieste allo scopo di recare un ingiusto pregiudizio ai creditori, in assenza di alcuna concreta possibilità di accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 44, c. I, lett. a), C.C.I.I.;

ritenuto dunque che dette misure protettive c.d. tipiche possono essere confermate (senza provvedere ad alcun ulteriore incombente: cfr. art. 55, c. III, C.C.I.I.) per la durata di quattro mesi (ancora disponibili ai sensi dell'art. 8 CCII: cfr. parere dell'ausiliario) a decorrere dall'iscrizione della domanda di applicazione nel registro delle imprese avvenuta in data 14.7.2025 e dunque sino al 14.11.2025;

ritenuto invece, quanto alla richiesta formulata da avente ad oggetto misure protettive c.d. atipiche, che va fissata udienza onde provvedere nel contraddittorio fra le parti interessate (cfr. art. 55, c. II, C.C.I.I.),

p.q.m.

- conferma le misure protettive c.d. tipiche di cui in motivazione richieste da per la durata di quattro mesi a decorrere dalla iscrizione della domanda di applicazione nel registro delle imprese avvenuta in data 14.7.2025 e dunque sino al 14.11.2025;
- fissa udienza per la comparizione innanzi a sé di, dell'ausiliario nominato e dei soggetti interessati per la discussione in ordine all'ulteriore richiesta di misure protettive c.d. atipiche al 4.9.2025, ore 10.00, assegnando a termine sino al 22.8.2025 per la notifica del ricorso e del presente decreto ai soggetti interessati e termine a questi ultimi sino al 2.9.2025 per il deposito di eventuali note difensive.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a Tiber S.r.l., all'ausiliario rag. _____, _____ ed al Registro delle Imprese.

Brescia, 31 luglio 2025

Il giudice relatore designato

Alessandro Pernigotto